

**CIRCOLARE
PAGHE****N. 4/2025**

Circolari precedenti:

*N.1 – Bando ISI
2024*

*N.2 – Premio Inail:
autocertificazione
aziende artigiane*

*N.3 – Presentazione
all'Inail della
domanda per la
riduzione del tasso
medio di tariffa per
prevenzione*

TRACCIABILITÀ SPESE DI TRASFERTA**1. Premessa**

La legge n. 207/2024 (legge di Bilancio 2025), al fine di mitigare eventuali fenomeni di evasione fiscale nei settori del trasporto e della ristorazione, ha introdotto, a decorrere dal 1° gennaio 2025, l'obbligo di tracciabilità delle spese di trasferta.

La tracciabilità delle spese di trasferta quali, vitto, alloggio, viaggio e trasporto (queste ultime solo se adoperati autoservizi pubblici non di linea come, ad esempio, taxi e servizio di noleggio con conducente), è necessaria per

➤ l'impresa:

- per evitare l'imposizione contributiva, per la quota a suo carico, da versare all'Inps;
- per poter fruire della deducibilità ai fini Ires/Irpef e Irap del costo;

➤ il lavoratore:

- per evitare l'imposizione contributiva e fiscale in busta paga dell'importo rimborsato.

2. Modalità operative

Per beneficiare delle agevolazioni di cui in premessa, sia da parte del dipendente che da parte dell'impresa è, pertanto, necessario che il dipendente che presta la propria attività lavorativa in trasferta venga munito di apposita strumentazione quale, a titolo esemplificativo, carta di credito, bancomat, carte prepagate, assegni bancari/circolari ecc., che gli consentano di poter effettuare pagamenti tracciabili. E' altresì ammesso che il dipendente utilizzi strumenti tracciati propri e produca documentazione idonea ad attestarlo al proprio datore di lavoro.

3. Eccezioni alla tracciabilità

L'obbligo di tracciabilità, al momento, sembrerebbe non trovare applicazione per:

- le spese di viaggio effettuate mediante autoservizi pubblici di linea (es.: il biglietto del treno);
- le trasferte effettuate all'interno del territorio del Comune in cui il lavoratore ha la propria sede di lavoro. Infatti, fatta eccezione per le spese di viaggio, le altre spese sostenute all'interno del territorio comunale sono interamente imponibili per il lavoratore e deducibili per l'impresa nella sola misura del 75%.

...

Tutte le circolari
sono disponibili sul
sito
www.studiovitali.it
nella sezione
NOTIZIE

In via prudenziale, in attesa di chiarimenti da parte dell'Agenzia dell'Entrate, consigliamo comunque l'impiego di strumenti tracciabili anche per le spese sopra richiamate.

4. Rimborsi chilometrici

I rimborsi chilometrici, determinati in relazione alla percorrenza, al tipo di automezzo utilizzato e al costo per chilometro, determinato dalle tabelle Aci, e non in relazione a specifiche spese sostenute dal lavoratore, non necessitano di documenti giustificativi di spesa (spese carburante). Tuttavia, il loro rimborso deve transitare in cedolino paga per il ristorno o come elemento figurativo, se bonificato al dipendente con strumento tracciabile (non rimborsato in contanti).

5. Pagamento in contanti

Se il pagamento delle spese da parte del lavoratore dovesse avvenire/o è già stato effettuato in contanti, si verificano le seguenti situazioni:

- per l'impresa, doppia imposizione in quanto sarà tenuta a versare i contributi all'Inps, per la quota a proprio carico, e non potrà dedurre i relativi costi;
- per il lavoratore, premettendo che a prescindere dalla modalità di pagamento che ha utilizzato (compreso i contanti), ha comunque diritto ad ottenere il rimborso delle spese sostenute, l'importo rimborsato sarà assoggettamento a prelievo contributivo e fiscale.

6. Procedura amministrativa

La normativa sulla tracciabilità delle trasferte è entrata in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2025 senza, al momento, nessuna possibilità di proroga e/o periodi transitori.

Si invitano, pertanto, i Sig.ri Clienti a dotarsi nel più breve tempo possibile di un sistema adeguato per la tracciabilità di tutte le spese (ad esempio, prevedendo l'utilizzo di carte aziendali o l'utilizzo della carta personale del lavoratore), fermo restando che, le spese finora sostenute, se effettuate in contanti, devono comunque essere rimborsate al lavoratore e saranno imponibili sia in capo al dipendente che in capo all'impresa e, per quest'ultima, risulteranno anche indeducibili.

Si segnala che restano invariate tutte le altre disposizioni correlate alla gestione delle trasferte e dei rimborsi spese.

Cogliamo l'occasione per ricordare gli adempimenti amministrativi:

- redazione di un modello riepilogativo delle specifiche inerenti le trasferte (data effettuazione, luogo/luoghi, motivazione della trasferta ed elencazione delle tipologie di spesa con relativo importo);
- redazione di un modello di rimborso chilometrico per uso dell'auto personale, solo per motivi di lavoro, riportante le seguenti informazioni: tipologia di auto, targa, percorrenza annua complessiva, il relativo importo calcolato con le tabelle ACI e gli elementi identificativi della trasferta, come già indicati al punto precedente;

- trasmissione al nostro Studio della modulistica di cui ai punti precedenti, per la quale si fornisce in allegato un fac-simile, con specificato se il dipendente:
- 1) ha sostenuto le spese con strumenti tracciabili, (barrando la relativa casella all'interno della colonna "SPESA TRACCIATA");
 - 2) ha sostenuto le spese mediante utilizzo di contanti, (barrando la relativa casella all'interno della colonna "CONTANTI");
 - 3) ha già ottenuto il rimborso delle spese con strumento tracciabile (in tal caso la spesa rimborsata sarà esposta in cedolino paga solo figurativamente, senza avere alcuna incidenza sul netto dello stipendio), oppure, viceversa, se dev'essere riconosciuto in cedolino paga in aggiunta al netto dello stipendio.

In merito a quest'ultimo punto, si rammenta che la nuova normativa non modifica la necessità di esposizione sul Libro Unico del Lavoro (cedolino paga) delle somme corrisposte al lavoratore. Più specificatamente:

- **spese pagate dal lavoratore tramite suoi personali strumenti tracciabili:** la voce in busta paga sarà
- di tipo figurativo (senza incidenza sul netto dello stipendio): se il datore di lavoro ha già provveduto a rimborsare, con strumenti tracciabili, l'importo delle spese al dipendente;
 - di competenza (con incidenza sul netto dello stipendio): se il datore di non lavoro non ha precedentemente provveduto a rimborsare la spesa al lavoratore e, dunque, vi provvede con il pagamento del netto dello stipendio. Quest'ultimo, infatti, sarà maggiorato dell'importo del rimborso delle spese.
- **Spese pagate dal lavoratore tramite strumenti tracciabili di proprietà dell'azienda:** la voce in busta paga sarà
- **unicamente di tipo figurativo** (senza incidenza sul netto dello stipendio).

Oltre alle spese sostenute dal lavoratore in trasferta, si ricorda che vanno riportate sul Libro Unico del Lavoro (cedolino paga) anche le spese anticipate dal lavoratore per conto datore di lavoro.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni supporto sull'argomento.

Sondrio, 23 gennaio 2025

Cordiali Saluti
STUDIO VITALI